

APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTI NON PREVALENTEMENTE SANITARI, PER LE NECESSITA' DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Sommario

ART. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO	1
ART. 2.	TIPOLOGIA DI TRASPORTI DA ESEGUIRE.....	2
ART. 3.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
ART. 4.	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 5.	DATI QUANTITATIVI DEL SERVIZIO DA ESPLETARE.....	3
ART. 6.	GESTIONE DEI TRASPORTI PROGRAMMATI.....	3
ART. 7.	TRASPORTI NON PROGRAMMABILI	4
ART. 8.	SUPPORTO INFORMATICO E REPORTISTICA DATI ATTIVITA'	4
ART. 9.	CONDIZIONI OPERATIVE DEGLI AUTOMEZZI.....	4
ART. 10.	AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO.....	4
ART. 11.	ONERI A CARICO DEL PRESTATORE.....	4
ART. 12.	STANDARD DI SERVIZIO PER TRASPORTI PROGRAMMATI	5
ART. 13.	CONTROLLI E VERIFICHE	6
ART. 14.	DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO ESEGUITO	6
ART. 15.	ELENCO PREZZI A BASE DI GARA.....	6
ART. 16.	OFFERTA ECONOMICA.....	8
ART. 17.	DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA	8
ART. 18.	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	9
ART. 19.	VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.....	10

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporti non prevalentemente sanitari (TNPS), occorrente all'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) delle Marche, per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, nei seguenti ambiti di Area Vasta:

- a) Area Vasta n. 1 Fano;
- b) Area Vasta n. 2 Fabriano;
- c) Area Vasta n. 3 Macerata;
- d) Area Vasta n. 4 Fermo;
- e) Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno.

2. L'appalto ha un importo complessivo a base di gara pari a Euro 5.100.000,00 (IVA esente), riferito alla durata di mesi 36, compresi gli oneri per la sicurezza da rischi per interferenze, previsti nel DUVRI, ripartito in lotti come di seguito specificato:

Lotto n.	Descrizione	Totale importo a base di gara
1.	Trasporti non prevalentemente sanitari - Area Vasta n. 1 Fano	940.650,00
2.	Trasporti non prevalentemente sanitari - Area Vasta n. 2 Fabriano	1.835.445,00
3.	Trasporti non prevalentemente sanitari - Area Vasta n. 3 Macerata	1.128.990,00
4.	Trasporti non prevalentemente sanitari - Area Vasta n. 4 Fermo	435.045,00
5.	Trasporti non prevalentemente sanitari - Area Vasta n. 5 Ascoli P.	759.870,00
	TOTALE	5.100.000,00

3. Ai fini del presente appalto si intende:

IL COMITATO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- a) per «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;
- b) per «Area Vasta» o «AV»: le Area Vaste interessate all'appalto;
- c) per «prestatore di servizi» o «Prestatore»: l'operatore economico offerente o aggiudicatario dell'appalto, a conclusione della procedura di gara;
- d) per «Direzione del presidio»: la Direzione medica del presidio ospedaliero e la Direzione dei distretti sanitari delle AV interessate all'appalto;
- e) per «CCT»: la Centrale di coordinamento trasporti, ove operante nell'ambito dell'AV;
- f) per «Codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni;
- g) per «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2. TIPOLOGIA DI TRASPORTI DA ESEGUIRE

1. La tipologia di TNPS, oggetto dell'appalto, è disciplinata dalla L.R. Marche 30 ottobre 1998, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, di cui - in particolare - alla L.R. Marche 10 giugno 2008, n. 13 e alla L.R. Marche 11 aprile 2011, n. 6, nonché dalla deliberazione della G.R. n. 292 del 02/03/2012.

2. Si definiscono servizi di TNPS quelli non ricompresi nelle seguenti tipologie di trasporto sanitario:

- a) tutti i trasporti effettuati in regime di emergenza e urgenza;
- b) i trasporti sanitari indicati all'art. 21, comma 1 e 2 della L.R. Marche n. 36/1998 e s.m.i., effettuati a favore di pazienti che per loro condizioni cliniche e per le procedure assistenziali cui debbono sottoporsi necessitano dell'assistenza in itinere di personale sanitario o altro personale - anche volontario - adeguatamente formato ai sensi della DGRM n. 1405/2001 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

3. Per TNPS si intendono, in via meramente esemplificativa, i servizi prestati a favore di assistiti che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 4, punti 4., 5. e 6 dell'allegato "A" alla DGRM n. 292/2012, di seguito riportate:

- a) impossibilità temporanea o permanente dell'uso degli arti inferiori (paraplegia, tetraplegia, ecc.);
- b) necessità di assistenza continua da parte di almeno un operatore per sostenere il peso dell'assistito durante la deambulazione;
- c) obesità patologica grave (secondo classificazione OMS, indice di massa corporea > 40).

4. A titolo esemplificativo, sono oggetto dell'appalto i trasporti necessari per:

- a) dimissione dall'ospedale alla residenza o domicilio del paziente o strutture residenziali per il prosieguo delle cure e dell'assistenza;
- b) trasferimento presso altre strutture sanitarie pubbliche o private accreditate per necessità di cura non diversamente assicurabili;
- c) ricoveri programmati presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, controlli post-ricovero, accertamenti preparatori;
- d) prestazioni cicliche (es. trasfusioni, dialisi, chemio-radio terapie, ecc.), esami di laboratorio e strumentali, visite specialistiche, da eseguire presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

ART. 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto dei provvedimenti normativi adottati dalla Regione Marche, che disciplinano l'attività oggetto dell'appalto, con particolare riferimento a quelli di seguito indicati:

- a) L.R. Marche 30 ottobre 1998, n. 36, ad oggetto: *Sistema di emergenza sanitaria*;
- b) L.R. Marche 10 giugno 2008, n. 13, ad oggetto: Gestione del trasporto sanitario modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36: "Sistema di emergenza sanitaria";
- c) L.R. Marche 11 aprile 2011, n. 6, ad oggetto: Criteri gestione del trasporto sanitario modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36: "Sistema di emergenza sanitaria";
- d) deliberazione della G.R. n. 292 del 02/03/2012, ad oggetto: L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 - Criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario;
- e) deliberazione della G.R. n. 827 del 04/06/2013, ad oggetto: Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)".

2. E' fatto salvo ogni ulteriore provvedimento che sarà adottato o di cui è prevista l'adozione da parte della Regione Marche.

ART. 4. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Prestatore dovrà garantire, tramite automezzi idonei e personale qualificato, il servizio di trasporti non prevalentemente sanitari (TNPS) richiesti e autorizzati dall'AV, tramite i competenti servizi, secondo le modalità organizzative vigenti nella stessa AV interessata all'appalto.

2. Per le esigenze di servizio, il Prestatore dovrà indicare al momento dell'inizio dell'appalto un recapito al quale fare riferimento per ogni eventuale comunicazione, indicando numero telefonico, fax, email e PEC, fatta salva l'attivazione di connessione tramite web.

3. Il recapito indicato dovrà essere attivo almeno nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 20:00, per tutti i giorni della settimana, esclusi festivi.

4. L'AV richiederà i servizi di trasporto entro le ore 19:00 del giorno precedente, precisando contestualmente il tipo di mezzo richiesto, con il relativo equipaggio.

5. Le richieste di servizio saranno trasmesse al Prestatore utilizzando esclusivamente apposita modulistica, inoltrata dalla CCT o da altro servizio competente nell'ambito dell'AV.

6. I trasporti richiesti devono essere eseguiti, di norma, nei giorni feriali e prefestivi e nella fascia oraria diurna (07:00 - 20:00), salvi eventuali trasporti non programmabili e non differibili, da eseguire con le modalità stabilite all'art. 7.

7. L'AV si riserva di annullare i trasporti eventualmente non più necessari per circostanze impreviste (es.: decesso del paziente, indisponibilità della struttura di destinazione, ecc.), senza che il Prestatore possa ottenere alcun corrispettivo per il servizio non eseguito.

8. Nel caso di erogazione di prestazioni sanitarie che, per loro natura, richiedono necessariamente una permanenza prolungata presso la struttura sanitaria, il paziente trasportato sarà consegnato alla struttura sanitaria accogliente, all'interno del territorio di competenza e/o dei presidi ospedalieri della AV, e sarà ripreso in carico alla fine della prestazione.

9. Ai fini dell'applicazione del paragrafo precedente, si considerano a permanenza prolungata le prestazioni sanitarie di seguito elencate a titolo indicativo:

- a) trattamenti dialitici;
- b) terapie oncologiche;
- c) trasfusioni;
- d) day hospital;
- e) altre prestazioni sanitarie, concordate tra AV e Prestatore.

10. Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi precedenti, durante l'esecuzione del servizio, il personale del Prestatore ha l'obbligo di garantire l'accompagnamento dei pazienti trasportati, dall'inizio del trasporto fino alla presa in carico da parte della struttura sanitaria di destinazione o fino all'abitazione o dimora del paziente, in base alle indicazioni fornite dal personale sanitario dell'AV, in modo particolare nei trasporti per i quali è richiesto l'accompagnatore.

ART. 5. DATI QUANTITATIVI DEL SERVIZIO DA ESPLETARE

1. Il prestatore dovrà espletare il servizio per la quantità e tipologia di servizi indicata in via presuntiva nel prospetto allegato al presente capitolato speciale.

2. Durante il periodo di validità del contratto, il Prestatore è obbligato ad accettare la variazione della quantità di prestazioni oggetto dell'appalto, in diminuzione o in aumento fino al 20% dell'importo presunto dell'appalto.

3. Il presente appalto rientra in un progetto generale di esternalizzazione del servizio di TNPS occorrenti per le attività istituzionali dell'ASUR/AV, secondo l'ambito territoriale di competenza; pertanto, nel corso del contratto di appalto, l'ASUR potrà richiedere al Prestatore, anche relativamente a presidi non compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, l'estensione dell'appalto per servizi analoghi, ai sensi dell'art. 57, commi 4 e 5 del Codice.

4. Per l'esecuzione di tali trasporti socio-sanitari, il corrispettivo a carico dell'ASUR/AV non potrà essere superiore all'importo dei rimborsi spettanti agli assistiti in base alle norme vigenti.

ART. 6. GESTIONE DEI TRASPORTI PROGRAMMATI

1. Al fine di garantire economicità ed efficienza nell'esecuzione dell'appalto, l'ASUR/AV inoltrerà le richieste di TNPS al Prestatore tramite la centrale di coordinamento dei trasporti (CCT) o struttura analoga, ai fini della economicità ed efficienza dei servizi da espletare.

2. E' obbligo del Prestatore fornire alla CCT i dati e la piena collaborazione per la gestione dei trasporti programmati e per il monitoraggio dei servizi espletati, ai fini del perseguimento dei risultati attesi dall'ASUR/AV nella gestione del servizio oggetto dell'appalto.

IL COMITATO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 7. TRASPORTI NON PROGRAMMABILI

1. Il Prestatore, oltre alla disponibilità di mezzi di trasporto ed equipaggi nei giorni e nelle fasce orarie tempo per tempo occorrenti, in rapporto alla richiesta di trasporti programmati, dovrà effettuare, in caso di necessità, anche trasporti non programmabili, con le seguenti modalità:

a) necessità di servizio:

1. erogazione ad assistiti di prestazioni sanitarie non previste nei tempi di programmazione stabiliti in via ordinaria;

b) copertura del servizio:

1. tutti i giorni feriali e prefestivi, nella fascia oraria compresa fra le ore 07:00 e le ore 20:00;

c) termine di richiesta del servizio: entro le ore 19:00 del giorno in cui deve essere eseguito;

d) equipaggio: autista + eventuale accompagnatore, quando previsto dalla normativa regionale;

e) tempi di attivazione del servizio: entro 2 (*due*) ore dal ricevimento della richiesta;

2. L'AV potrà richiedere la copertura del servizio di cui al paragrafo 1. anche in orario notturno e/o festivo, anche per periodi frazionati nel corso della validità del contratto, attivando il servizio di pronta disponibilità, con corresponsione della relativa indennità prevista all'art. 15.

3. In caso di esercizio della facoltà di richiedere il servizio in pronta disponibilità, per il periodo notturno e/o festivo, il Prestatore dovrà iniziare il servizio entro 7 (*sette*) giorni dalla richiesta, fermo restando, per ogni singolo trasporto richiesto, il tempo di attivazione sopra stabilito.

4. E' obbligo del Prestatore rispettare il tempo di attivazione stabilito anche se il limite orario per eseguire del servizio fosse successivo all'orario di fine turno del servizio di pronta disponibilità.

ART. 8. SUPPORTO INFORMATICO E REPORTISTICA DATI ATTIVITA'

1. Per facilitare la gestione dei servizi, nonché la rilevazione dei dati inerenti l'attività eseguita, l'ASUR/AV potrà attivare l'utilizzo di software applicativo, che il Prestatore sarà obbligato a condividere, senza poter opporre eccezioni all'utilizzo di detto software.

ART. 9. CONDIZIONI OPERATIVE DEGLI AUTOMEZZI

1. Il Prestatore deve assicurare che gli automezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio rispettino le condizioni operative previste dalla deliberazione della G.R. Marche n. 827 del 04/06/2013 per il trasporto non prevalentemente sanitario, con impegno ad adeguarsi ad eventuali successive modifiche.

2. Gli automezzi devono essere dotati all'esterno delle indicazioni e diciture espressamente previste dalle normative vigenti in materia e devono essere perfettamente funzionanti, garantendo la incolumità sia dei trasportati che degli operatori.

3. In caso di guasto, infortunio o altra causa imprevedibile, il Prestatore s'impegna a rendere operativo un altro mezzo ed equipaggio entro un tempo massimo di 60 (*sessanta*) minuti.

4. Qualora lo stato degli automezzi e delle attrezzature non sia ritenuto idoneo dai preposti all'esecuzione del contratto dell'AV interessata, gli stessi dovranno essere sostituiti, con l'impegno a non essere più utilizzati per i servizi richiesti, salvo ulteriore verifica positiva inerente le loro condizioni.

5. Per ogni mezzo di trasporto utilizzato per l'esecuzione del servizio, il Prestatore deve essere in possesso della licenza di noleggio con conducente, rilasciata ad uso terzi, ai sensi del vigente codice della strada.

ART. 10. AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

1. L'attività oggetto del presente appalto dovrà essere svolta dal Prestatore nel rispetto della vigente normativa in materia di autorizzazione al trasporto sanitario e di accreditamento, ai sensi degli artt. 26 e 26 *bis* della L.R. Marche 30 ottobre 1998, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni di cui alla L.R. Marche 10 giugno 2008, n. 13.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto sanitario, si rinvia al regolamento di cui all'art. 9 della L.R. Marche 36/1998 e s.m.i., approvato da parte della G.R. Marche con deliberazione n. 827 del 04/06/2013, concernente i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali necessari per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla L.R. Marche n. 36/1998 e s.m.i.

3. Nel corso dell'esecuzione del contratto è obbligo del Prestatore esibire, a richiesta dell'AV, copia della documentazione attestante il persistere dei requisiti per l'esercizio del trasporto sanitario, in particolare copia della certificazione attestante la rispondenza degli automezzi ai requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale.

ART. 11. ONERI A CARICO DEL PRESTATORE

1. Il servizio appaltato sarà eseguito dal Prestatore a proprio rischio, utilizzando impianti, automezzi, attrezzature e prodotti di sua proprietà, o di cui abbia comunque la piena disponibilità.

2. Per l'esecuzione del servizio appaltato, sono a totale carico del Prestatore i seguenti oneri:

- a) riparazioni, manutenzioni e lavaggio dei mezzi di trasporto utilizzati per l'esecuzione del contratto;
- b) eventuali sostituzioni delle attrezzature installate sugli stessi mezzi;
- c) spese di gestione delle ambulanze (carburante, assicurazione RCA, polizza Kasko per le ambulanze eventualmente fornite in uso all'AV, ecc.);
- d) divise (compreso lavaggio) per autisti e accompagnatori dipendenti dal Prestatore;
- e) biancheria necessaria, a qualsiasi titolo, per ogni singolo automezzo, compreso il lavaggio;
- f) contenitori per rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- g) la fornitura di qualsiasi prodotto costituente dotazione dei mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

ART. 12. STANDARD DI SERVIZIO PER TRASPORTI PROGRAMMATI

1. Il servizio di trasporti programmati dovrà essere eseguito nel rispetto dei seguenti indicatori di qualità:
 - a) trasporti utenti territoriali
 1. da domicilio verso strutture sanitarie per radioterapie:
 - a) arrivo presso la struttura di erogazione con tempo di anticipo max. di 15 minuti (riferito a primo paziente in programma, qualora presenti più soggetti nello stesso mezzo) e tempo minimo sufficiente ad assicurare comunque l'accettazione del 1° paziente;
 - b) rientro a domicilio con partenza dalla struttura di erogazione entro 30 minuti dal termine in cui il paziente (riferito ad ultimo paziente in programma, qualora presenti più soggetti nello stesso mezzo) è giudicato trasportabile;
 2. da domicilio verso strutture sanitarie per chemioterapie:
 - a) arrivo presso la struttura di erogazione con tempo di anticipo max. di 20 minuti e tempo minimo atto ad assicurare comunque l'accettazione;
 - b) rientro a domicilio: partenza dalla struttura di erogazione entro 40 minuti dal termine in cui il paziente è giudicato trasportabile;
 3. da domicilio verso strutture sanitarie per sedute dialitiche:
 - a) arrivo presso la struttura di erogazione con tempo di anticipo max. di 15 minuti e tempo min. atto ad assicurare comunque l'accettazione;
 - b) rientro a domicilio: partenza dalla struttura di erogazione entro 30 minuti dal termine in cui il paziente è giudicato trasportabile;
 4. da domicilio verso strutture sanitarie per prestazioni ambulatoriali (visite specialistiche, esami diagnostici):
 - a) arrivo presso la struttura di erogazione con tempo di anticipo max di 20 minuti e tempo min. atto ad assicurare comunque l'accettazione;
 - b) rientro a domicilio: partenza dalla struttura di erogazione entro 40 minuti dal momento in cui il paziente ha terminato l'accertamento;
 5. domicilio verso strutture ospedaliere per ricoveri programmabili:
 - a) si deve assicurare l'accettazione all'orario stabilito dalla struttura di destinazione (tolleranza +/- 30 minuti);
 6. da altri presidi ospedalieri extra-AV verso domicilio (o strutture extraospedaliere) per dimissioni di pazienti residenti nell'AV:
 - a) carico paziente sul luogo secondo orario previsto per dimissione dalla struttura dimettente (tolleranza + 60 minuti);
 - b) trasporti degenti ospedalieri
 1. trasporti di degenti negli ospedali dell'AV, per consulenze varie (esami diagnostici, terapie, ecc.), ad ospedali di altri territori:
 - a) arrivo presso la struttura di erogazione con tempo di anticipo max di 20 minuti e tempo min. atto ad assicurare comunque l'accettazione;
 - b) eventuale rientro agli ospedali dell'AV partenza dalla struttura di erogazione entro 30 minuti dal momento in cui il paziente ha terminato l'accertamento;
 - c) in caso di trasporti multipli (più pazienti in stesso mezzo), i termini di cui sopra vanno intesi come:
 1. accettazione per il primo soggetto in programma;
 2. rientro per l'ultimo soggetto sottoposto a consulenza;
 - c) trasporti di degenti degli ospedali dell'AV, per consulenze varie (esami diagnostici, terapie, ecc.), agli ospedali della stessa AV:
 1. arrivo presso la struttura di erogazione con tempo di anticipo max di 20 minuti e tempo minimo atto ad assicurare comunque l'accettazione;

IL COMMITATO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2. eventuale rientro agli ospedali invianti: partenza dalla struttura di erogazione entro 30 minuti dal termine in cui il paziente ha terminato l'accertamento;
3. in caso di trasporti multipli (più pazienti in stesso mezzo), i termini di cui sopra vanno intesi:
 - a) accettazione per il primo soggetto in programma;
 - b) rientro per l'ultimo soggetto sottoposto a consulenza;
- d) trasferimenti di degenti negli ospedali dell'AV ad ospedali di altri territori:
 1. si deve assicurare l'accettazione all'orario stabilito dalla struttura di destinazione (tolleranza +/- 30 minuti);
- e) trasferimenti di degenti fra UU.OO. appartenenti ai presidi ospedalieri della stessa AV:
 1. si deve assicurare l'accettazione all'orario stabilito dalla struttura di destinazione (tolleranza +/- 30 minuti);
- f) dimissioni di degenti negli ospedali dell'AV:
 - a) carico paziente secondo orario previsto per dimissione dalla struttura dimettente (tolleranza + 60 minuti).

ART. 13. CONTROLLI E VERIFICHE

1. Il personale dell'AV, preposto alla direzione dell'esecuzione del contratto, effettuerà il controllo sulla regolare esecuzione del servizio e sulla rispondenza dei mezzi di trasporto e delle relative dotazioni ai requisiti contrattualmente previsti, mediante utilizzo anche di schede di verifica, sulle quali saranno segnalate tutte le informazioni relativamente a:

- a) svolgimento del servizio, con rispetto degli orari;
- b) comportamento del personale del Prestatore nell'esecuzione dei trasporti;
- c) disponibilità sui mezzi di trasporto delle attrezzature, dei presidi medici obbligatori, del materiale monouso e della biancheria, da utilizzare nell'esecuzione dei trasporti, come stabilito negli allegati alla delibera della G.R. Marche n. 827/2013 ed eventuali successive modificazioni;
- d) pulizia ed eventuale disinfezione delle ambulanze al termine di ogni servizio ovvero al termine della giornata lavorativa, tenuto conto delle prestazioni effettuate.

2. Il Prestatore s'impegna ad attuare le eventuali prescrizioni impartite dall'AV ovvero a sostituire il mezzo non rispondente ai requisiti stabiliti.

3. L'AV si riserva altresì di eseguire verifiche sulle divise indossate dal personale del Prestatore, per controllare il rispetto delle norme concernenti le condizioni igienico-sanitarie a tutela dei lavoratori.

ART. 14. DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO ESEGUITO

1. Per la liquidazione delle prestazioni eseguite, il Prestatore dovrà presentare, al termine di ogni mese, entro il giorno 10 del mese successivo, la seguente documentazione:

- a) il report riepilogativo dei servizi eseguiti, con i principali dati identificativi dei trasporti eseguiti, secondo la schema indicato dall'AV;
- b) per ciascun servizio eseguito, riportato nel report, il foglio di viaggio, secondo il modello predisposto dalla Regione Marche o dall'AV, numerato progressivamente, con gli estremi dell'autorizzazione emessa dall'AV.

2. Nel corso del contratto, le modalità di documentazione dei trasporti effettuati potranno essere aggiornate, secondo le indicazioni dell'AV, al fine di monitorare il servizio eseguito e di accelerare la liquidazione e il pagamento delle fatture.

ART. 15. ELENCO PREZZI A BASE DI GARA

1. Per l'esecuzione del servizio è stabilito il seguente prezzo base, sul quale sarà applicato il ribasso percentuale concesso dal Prestatore nella presentazione dell'offerta:

Pos.	Descrizione automezzo ed equipaggio	UM	Prezzo unitario a base di gara Euro
1.	• Ambulanza di trasporto		
	• ambulanza + autista	Km.	1,23
	• ambulanza + autista + accompagnatore	Km.	1,92
2.	• Autoveicolo attrezzato per trasporto disabili		
	• autoveicolo + autista + accompagnatore	Km.	1.61
3.	• Autoveicolo ordinario		
	• autoveicolo + autista	Km.	0,80
4.	• Diritto di sosta:		
	• autista	ora	16,94

Pos.	Descrizione automezzo ed equipaggio	UM	Prezzo unitario a base di gara Euro
	• autista + accompagnatore	ora	33,88
5.	• Diritto per turno di pronta disponibilità (autista + accompagnatore), ove attivata: • notturno (dalle ore 20:00 alle ore 07:00) • festivo: (dalle ore 07:00 alle ore 07:00 del giorno successivo)		41,32 82,64
6.	• Maggiorazione tariffa per trasporti eseguiti in orario notturno		+25%
7.	• Maggiorazione tariffa per trasporti eseguiti in orario festivo		+50%

2. La maggiorazione per il servizio notturno o festivo non si riguarda il diritto di pronta disponibilità e si applica solo sulle tariffe che comprendono la prestazione dell'autista e/o dell'accompagnatore.

3. Il corrispettivo mensile, riferito ai servizi di TNPS eseguiti, sarà determinato in base ai seguenti criteri:

a) prodotto tra prezzo unitario e quantità di servizi erogati nel mese di riferimento;

1. il prezzo unitario sarà applicato distintamente, con riferimento alla tipologia degli automezzi utilizzati e alla composizione dell'equipaggio;

b) per ogni trasporto eseguito (andata + ritorno) sarà riconosciuta comunque, a titolo forfetario, una percorrenza non inferiore a Km. 35;

c) qualora attivato, il diritto fisso unitario per il servizio di pronta disponibilità notturno e/o festivo, per i giorni compresi nel mese di riferimento.

4. Per determinare il quantitativo dei Km. percorsi, per ogni trasporto effettuato, la percorrenza del viaggio si determina applicando i seguenti criteri:

a) partenza del servizio = la località di prelevamento dell'assistito;

b) arrivo del servizio = località ove è situata la struttura in cui sono erogate le prestazioni per l'assistito/i trasportato/i;

c) la distanza chilometrica è riconosciuta per il viaggio di andata + ritorno, anche in caso di ricovero dell'assistito nella struttura di destinazione;

d) per ridurre il numero di viaggi di ritorno "a vuoto", la CCT potrà richiedere, per il ritorno, il trasporto di assistito/i, dalla località di destinazione del viaggio iniziale o da località circostante, fino alla destinazione dell'assistito/i prelevato/i per il viaggio di ritorno;

e) nel caso del paragrafo precedente, qualora l'assistito prelevato per il ritorno abbia destinazione più lontana rispetto al percorso iniziale, la percorrenza è determinata prendendo come riferimento il seguente itinerario, come viaggio di sola andata:

1. la partenza iniziale;

2. la destinazione iniziale,

3. la partenza di ritorno;

4. la località più distante tra destinazione finale o partenza iniziale.

5. Per i servizi effettuati con più trasportati a bordo (trasporto plurimo), si applicano i seguenti criteri:

a) partenza del servizio = la località di prelevamento dell'assistito più lontano rispetto alla destinazione finale;

b) percorso = secondo l'itinerario da effettuare per il prelevamento di tutti gli assistiti inseriti nello stesso trasporto plurimo;

c) arrivo del servizio = località ove è situata la struttura in cui sono erogate le prestazioni per l'assistito/i trasportato/i;

d) il prezzo del servizio è incrementato in misura pari al 20% per ogni assistito trasportato, aggiunto al primo.

6. Per le prestazioni indicate all'art. 4, comma 9, che richiedono necessariamente una permanenza prolungata il paziente sarà consegnato alla struttura sanitaria accogliente, all'interno del territorio di competenza dell'AV, e sarà ripreso in carico alla fine della prestazione; in tal caso, l'ambulanza farà rientro in sede e, per il ritorno dell'assistito, sarà attivato un nuovo servizio.

IL COMITATO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

7. Per le altre prestazioni sanitarie, che non prevedono necessariamente una permanenza prolungata presso la struttura sanitaria, si stabilisce quanto segue:

a) quando il servizio di trasporto è all'interno del territorio dell'AV, non è riconosciuto alcun corrispettivo per diritto di sosta;

8. quando il servizio di trasporto ha inizio e/o destinazione fuori del territorio dell'AV, in cui è previsto il ritorno con l'assistito, per la sosta intermedia, che si prolunghi oltre 60 minuti, è dovuto un diritto di sosta per le ore di attesa aggiuntive, secondo la tariffa oraria stabilita all'art. 15.

9. Il prezzo dei servizi compresi nell'appalto sarà determinato applicando al prezzo a base di gara la percentuale di ribasso offerta dal Prestatore aggiudicatario, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, per difetto, se la frazione risulti inferiore a 0,005, o per eccesso, se la frazione risulti pari o superiore a 0,005.

10. Il calcolo del chilometraggio effettuato è determinato in misura forfettaria utilizzando il percorso più breve fra le località da raggiungere per l'esecuzione dei servizi, salvo percorsi alternativi in caso di tratti stradali non percorribili o qualora le parti concordino di non utilizzare alcune strade interne perché troppo disagiati per i pazienti trasportati.

11. Le località prese a riferimento per il calcolo dei chilometri percorsi sono i capoluoghi dei comuni riferiti all'itinerario del servizio eseguito; le relative distanze sono determinate mediante utilizzo di software specifici (es. Autoruote, Google Maps, e simili).

12. A richiesta di una delle parti, per il calcolo dei chilometri percorsi, potranno costituire riferimento località che distano dal capoluogo del comune di riferimento oltre 10 Km., salva la possibilità di variazione di tale distanza, previo accordo tra le parti.

ART. 16. OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica dovrà essere formulata indicando il ribasso unico percentuale, in cifre e lettere, offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara, indicati all'art. 15 del presente capitolato speciale.

2. Il ribasso percentuale dovrà essere formulato utilizzando un numero massimo di 3 (*tre*) cifre decimali; in caso di utilizzo di cifre decimali in numero superiore, per il raffronto delle offerte si procederà al troncamento del ribasso alla cifra decimale stabilita.

3. E' esclusa dalla gara l'offerta in aumento.

4. Qualora l'offerta sia presentata per più lotti, il ribasso offerto deve essere unico, senza differenza tra le diverse AV; in caso di offerta con ribasso diverso, sarà ritenuto valido solo il ribasso più favorevole per l'ASUR, fatta salva l'eventuale esclusione dell'offerta, in caso di incertezza delle condizioni offerte.

5. Nell'offerta economica il Prestatore dovrà inoltre indicare:

a) la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 118 del Codice e successive modificazioni.

6. La «*Offerta economica*» dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a) prospetto indicativo dei costi relativi alla sicurezza (art. 87, comma 4 del Codice), che devono:

1. essere specificamente indicati nell'offerta o documento allegato alla stessa;

2. essere riferiti e pertinenti all'esecuzione dell'appalto oggetto dell'offerta, con la descrizione delle attività poste in essere per il rispetto delle condizioni di sicurezza, previste dalle norme vigenti;

3. risultare congrui in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio, oggetto dell'appalto.

7. Nel caso di offerta presentata dai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera *b*) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane), il consorzio è tenuto a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorre, consorziati ai quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati (art. 37, c. 7 del Codice).

8. Nel caso di offerta presentata da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*) del Codice (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario), se non ancora costituiti, l'offerta dovrà:

a) essere sottoscritta da tutti i prestatori che costituiranno il raggruppamento temporaneo (RT) o il consorzio ordinario;

b) contenere l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura che sarà eseguita dai singoli prestatori riuniti o consorziati (art. 37, c. 4 del Codice);

c) contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi, indicato come mandatario (art. 37, c. 8 del Codice).

ART. 17. DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA

1. L'offerente dovrà allegare all'offerta la seguente documentazione tecnica, per la valutazione qualitativa dell'offerta:

a) relazione tecnica esplicativa del servizio offerto, contenente anche le seguenti notizie:

1. organizzazione del servizio offerto, in particolare:
 - a) organizzazione del Prestatore;
 - b) modello operativo del servizio che sarà espletato;
 2. numero, stato d'uso e tipologia del parco automezzi messo a disposizione dell'AV per eseguire il servizio appaltato:
 - a) indicare il parco automezzi messo a disposizione dell'AV per l'esecuzione del contratto (tipologia mezzo, numero targa, anno di immatricolazione e chilometraggio);
 - b) impegno a mantenere il parco automezzi con un indice medio di vetustà corrispondente o migliorativo rispetto a quanto indicato in offerta;
 3. equipaggiamento di tecnologie ed attrezzature in dotazione agli automezzi utilizzati per il servizio:
 - a) dépliant illustrativo e/o relazione tecnica della dotazione standard, specificata negli allegati al capitolo speciale, riferita alle diverse tipologie di automezzi;
 - b) dépliant illustrativo e/o relazione tecnica di eventuale equipaggiamento aggiuntivo rispetto alla dotazione standard.
2. La documentazione tecnica dovrà essere:
- a) articolata e fascicolata secondo i punti della richiesta, che fanno riferimento ai criteri di valutazione stabiliti, per un corretto esame della stessa;
 - b) accompagnata da un elenco analitico comprendente ogni documento presentato, riportando il titolo o un dato univoco di riconoscimento di ogni documento;
 - c) presentata, oltre che come documentazione cartacea, anche in formato elettronico, su CD.
3. La documentazione tecnica dovrà essere racchiusa **in busta separata**, sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura, recante esternamente la ragione sociale dell'offerente e la dicitura «*Documentazione tecnica per servizio di _____*» (riportare l'oggetto dell'offerta).

ART. 18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto sarà aggiudicato:
 - a) a lotti interi indivisibili, pertanto saranno accettate offerte relative a singoli lotti, purché formulate per tutti i servizi del lotto;
 - b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del Codice.
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata, per ciascun lotto, in base ai seguenti criteri di valutazione:

Pos.	Criterio di valutazione	Punteggio massimo
a)	Prezzo	60/100
b)	qualità tecniche	40/100

3. Il punteggio sopra indicato per la valutazione qualitativa sarà ripartito in base ai seguenti sub-criteri di valutazione, con i relativi sub-punteggi:

Pos.	Descrizione sub-criteri di valutazione	Punti max	Sub-punteggi
b)	Qualità tecniche	40	
	<i>così ripartiti:</i>		
b.1	Organizzazione del servizio offerto: <ul style="list-style-type: none"> • organizzazione del prestatore • modello operativo del servizio che sarà espletato 		20
b.2	Numero, stato d'uso e tipologia del parco automezzi messo a disposizione dell'AV <ul style="list-style-type: none"> ➢ Parco automezzi messo a disposizione, distintamente per ciascuna AV: <ul style="list-style-type: none"> • tipologia, quantità; • se disponibile, numero targa, anno di immatricolazione e chilometraggio 		10

IL COMITATO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indice medio di vetustà dei mezzi che saranno messi a disposizione dell'AV, impegnativo per l'offerente nell'esecuzione del contratto 		5
b.3	<p>Equipaggiamento di tecnologie ed attrezzature in dotazione agli automezzi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Qualità equipaggiamento standard, secondo il capitolato speciale ➤ Qualità eventuale equipaggiamento aggiuntivo 		5

4. L'offerta non sarà ritenuta valida e, pertanto, non sarà ammessa alla fase di apertura dell'offerta economica, in quanto esclusa dalla gara, qualora non rispetti la/le seguente/i condizione/i:

a) per i criteri di valutazione qualitativa deve raggiungere un punteggio non inferiore alla soglia minima (c.d. *soglia di sbarramento*), determinata applicando il/i rapporto/i di seguito specificato/i al punteggio massimo stabilito:

<i>Criterio di valutazione</i>	<i>soglia minima</i>
Organizzazione del servizio offerto	7/10
Numero, stato d'uso e tipologia del parco automezzi messo a disposizione dell'AV	7/10
Equipaggiamento di tecnologie ed attrezzature in dotazione agli automezzi	7/10

5. La verifica del rispetto della soglia minima, determinata in base al rapporto di cui sopra, è effettuata sul punteggio attribuito ad ogni offerente dopo l'applicazione della c.d. *riparametrazione*, come stabilito nel paragrafo "*Valutazione dell'offerta*".

6. L'appalto sarà aggiudicato, per ciascun lotto, all'offerente che, dalla somma dei punti ottenuti per ogni criterio di valutazione stabilito, avrà ottenuto il punteggio globale più alto.

ART. 19. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

1. I criteri di valutazione dell'offerta, sopra indicati, saranno applicati come segue:

a) PREZZO

1. Il prezzo complessivo dell'offerta sarà determinato come di seguito indicato:

- a) importo appalto, indicato all'art. 1, al netto del ribasso d'asta offerto;
- b) importo degli oneri relativi alle misure da attuare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, qualora indicato nel DUVRI.

2. E' esclusa dalla gara l'offerta in aumento.

3. Il punteggio per il prezzo sarà attribuito come segue:

- a) all'offerente che avrà offerto il prezzo più basso sarà attribuito il punteggio massimo stabilito per tale criterio di valutazione;
- b) agli altri offerenti saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali, con la seguente formula:

$$\text{punteggio offerente } X = \frac{\text{punteggio massimo} \times \text{prezzo migliore}}{\text{prezzo Offerente } X}$$

b) QUALITA' TECNICHE

1. La valutazione delle qualità tecniche sarà effettuata in base alla documentazione tecnica presentata, riscontrando il livello di servizio offerto con i parametri tecnici indicati nel presente capitolato speciale, in rapporto ai sub-criteri di valutazione stabiliti.

2. La valutazione sarà espressa attribuendo a ciascuna prestazione offerta un coefficiente variabile tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, con riferimento a ciascuno dei sub-criteri indicati nel capitolato speciale.

a) Per quanto riguarda il sub-criterio b.2, l'indice di vetustà di ogni mezzo sarà determinato come segue:

$$\frac{(\text{Anno corrente} - \text{anno immatricolazione}) + \text{Km. percorsi}/50.000}{2}$$

b) L'indice medio sarà determinato dalla somma dell'IV di ogni mezzo diviso il numero dei mezzi a disposizione.

c) Il coefficiente sarà così attribuito:

< a 7	1,0
≤ a 8	0,9

≤ a 9	0,8
≤ a 10	0,7
≤ a 12	0,5
≤ a 14	0,3
≥ a 14	0,0

3. Il punteggio attribuito per le qualità tecniche sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

4. I coefficienti V(a)_i sono determinati calcolando la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari. Al termine del calcolo del coefficiente medio attribuito a ogni offerta, si procede, per ogni sub-criterio, al calcolo del coefficiente definitivo, portando a uno la media più alta e proporzionando al coefficiente massimo le altre medie provvisorie calcolate in precedenza.
5. Dopo il calcolo del coefficiente definitivo per ogni sub-criterio, per l'attribuzione del punteggio complessivamente stabilito per il criterio «Qualità tecniche», si procede alla riparametrazione, consistente nelle seguenti operazioni:
- per ciascun concorrente è determinata la somma dei punti attribuiti in base ai coefficienti definitivi relativi ai diversi sub-criteri;
 - al concorrente che ha ottenuto la somma più alta è attribuito il coefficiente uno e, quindi, il punteggio massimo stabilito per le «Qualità tecniche»;
 - agli altri concorrenti è attribuito il coefficiente in proporzione lineare alla rispettiva somma e, quindi, il punteggio determinato applicando tale coefficiente al punteggio massimo stabilito per le «Qualità tecniche».

Ancona, 02/07/2015

IL COMITATO TECNICO

Rag. Alberto Cacciamani

Dr. Ermanno Zamponi

Dr.ssa Fiammetta Matri

Dott. Michele Gagliani

Dr.ssa Elvira Cordoni

Dr.ssa Sara Pantaloni

IL COMITATO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

facsimile di offerta
(da redigere su carta semplice)

_____ / _____
luogo data

All'Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Acquisti e Logistica
Via Caduti del Lavoro 40
60131 ANCONA

OGGETTO: Offerta per appalto servizio di trasporti non prevalentemente sanitari per l'ASUR - Area Vasta n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di ⁽¹⁾ _____ dell'operatore economico ⁽²⁾ _____, con domicilio fiscale in _____ via _____ n. _____, Codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, facendo riferimento alla lettera d'invito di codesta amministrazione prot. n. _____ del ____/____/____,

DICHIARA

di avere piena conoscenza del servizio da eseguire e di ogni circostanza connessa, nonché di avere preso visione delle norme e condizioni del capitolato speciale e degli atti di gara, tutte accettate senza riserva alcuna,

SI IMPEGNA

ad assumere l'esecuzione dell'appalto del servizio di trasporti non prevalentemente sanitari, per la durata di mesi _____, in conformità a quanto richiesto ed ai prezzi sotto indicati, comprensivi di ogni onere, esclusa solo l'IVA, se dovuta:

- ribasso unico percentuale pari a - _____% ⁽³⁾ sull'elenco prezzi unitari a base di gara, riportato all'art. 15 del capitolato speciale inerente l'appalto in oggetto.

COSTI PER LA SICUREZZA

Per l'esecuzione del contratto, ai fini del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, saranno sostenuti i costi di seguito specificati:

- _____

Ai fini del presente appalto, si dichiara altresì:

- di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- **(solo in caso di subappalto)** che s'intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., parte del servizio appaltato, di seguito indicata:
 - _____

(se l'offerente è un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario)

In caso di aggiudicazione dell'appalto, le prestazioni oggetto del contratto saranno eseguite dagli operatori economici costituenti il ⁽⁴⁾ _____ per la parte di seguito indicata:

- (ragione sociale O.E.) _____: (descrizione prestazioni che eseguirà) _____
- (ragione sociale O.E.) _____: (descrizione prestazioni che eseguirà) _____

(se l'offerente è un raggruppamento temporaneo costituendo)

In caso di aggiudicazione della gara, i sottoscritti operatori economici, tutti firmatari della presente offerta, si impegnano alla costituzione del raggruppamento temporaneo mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico _____, qualificato come mandatario.

(5)

(ragione sociale Prestatore,
nome e qualifica firmatario)

-

1. Legale rappresentante o altra qualifica abilitata ad impegnare l'offerente
2. Ragione sociale dell'offerente
3. Utilizzare un numero massimo di tre cifre decimali
4. Raggruppamento temporaneo *oppure* consorzio ordinario.
5. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo *oppure* consorzio ordinario, firma di tutti gli OE costituenti il RT o consorzio.

- Allegato **A**)
-
- Ambulanza di trasporto
- Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "B" previsto dal D.M. 553 del 17/12/1987, revisionato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
- Effettua il trasporto di almeno un infermo barellato ed è dotata almeno delle attrezzature, specificate nel paragrafo 7.1 del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Regionale Marche (DGRM) n. 827 del 04/06/2013, idonee ad assistere soggetti per i quali non si preveda evoluzione a condizioni critiche durante il tragitto.
-
- 7.1 Dotazione ambulanza da trasporto
- 7.1.1 Equipaggiamento mezzo:
 - a) sistema di collegamento in fonìa con la propria centrale operativa di riferimento, secondo le modalità stabilite dalla centrale operativa del 118 di riferimento;
 - b) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno, di cui n. 1 nel vano sanitario;
 - c) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;
 - d) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
 - e) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera d);
 - f) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
 - g) cicalino retromarcia;
 - h) sistema ABS per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del Regolamento approvato con DGRM n. 827/2013
 - i) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
 - j) vetratura vano sanitario oscurabile;
 - k) schede intervento in vigore nella Regione + carta carbone/chimica.
- 7.1.2 Materiale di protezione:
 - a) 3 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande);
 - b) n. 1 scatola mascherine chirurgiche;
 - c) n. 4 mascherine FFP3D;
 - d) n. 2 paia di occhiali o n. 2 visiere a schermo grande;
 - e) n. 1 scatola mascherine con visiera;
 - f) n. 2 camici di protezione monouso;
 - g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati.
- 7.1.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:
 - a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;
 - b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 presa vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml. + prolunga + raccordo;
 - c) sistema di climatizzazione del vano sanitario, per i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
 - d) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, almeno 2 neon luce bianca, almeno 1 faro spot, nonché luce azzurra di riposo notturna per i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore del Regolamento (DGRM n. 827/2013);
 - e) impianto di aerazione a norma di legge;
 - f) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con flussimetro, alimentato da n. 2 bombole di O2 non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione e manometro per ogni singola bombola;
 - g) almeno n. 1 barella autocaricante a norma di legge, con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento. Eventuali barelle aggiuntive dovranno comunque essere dotate di fermi antiribaltamento;
 - h) almeno una sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;
 - i) n. 1 attacco portaflebo antiurto e antioscillazione.
- 7.1.4 Materiale assistenza respiratoria - vie aeree:
 - a) n. 1 pallone autoespansibile adulti c/reservoir;
 - b) n. 3 maschere trasparenti per ventilazione da 3 a 5 (1 per misura);
 - c) n. 2 maschere facciali con reservoir adulti per ossigenoterapia;
 - d) n. 2 occhialini per ossigenoterapia.
- 7.1.5 Materiale per immobilizzazione:
 - a) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio;

- b) n. 3 cinture di sicurezza;
- c) n. 1 telo portaferiti almeno a 6 maniglie.

a)

7.1.6 Materiale vario:

- a) n. 1 portarifiuti estraibile;
 - b) n. 1 padella monouso;
 - c) n. 1 pappagallo monouso;
 - d) n. 2 sacchetti per rifiuti;
 - e) n. 4 lenzuola;
 - f) n. 2 coperte;
 - g) n. 1 traversa;
 - h) n. 1 cuscino per barella.
-

- Allegato B)

-

- Autoveicolo attrezzato per trasporto disabili
- Automezzo categoria M1 di cui all'articolo 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dotato di attrezzature per il sollevamento e il trasporto di almeno una carrozzina occupata da disabile.
- Per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del Regolamento approvato con DGRM n. 827/2013, la portata del sistema di sollevamento deve essere di almeno 250 kg.
- Dispone di almeno un altro sedile per un accompagnatore oltre a quello del conducente.
- Il mezzo deve essere revisionato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e dotato delle attrezzature specificate nel paragrafo 7.5 della DGRM n. n. 827 del 04/06/2013, di seguito riportate.

-

7.5.1 Equipaggiamento mezzo:

- b) porte di accesso al vano guida, almeno 1 porta laterale scorrevole, 1 porta posteriore;
- c) vano passeggeri attrezzato anche al trasporto di carrozzina disabili con, per i mezzi di nuova immatricolazione, altezza minima interna dal piano di calpestio al tetto non inferiore a 140 cm.;
- d) porta di accesso al posto disabili con altezza minima, per i mezzi di nuova immatricolazione, di 120 cm. e larghezza minima di 90 cm.;
- e) identificazione esterna sui 4 lati del mezzo con il logo "trasporto disabili" e con l'indicazione completa dell'ente titolare dell'autorizzazione per l'utilizzo del veicolo;
- f) impianto di climatizzazione;
- g) segnalazione acustica retromarcia (cicalino);
- h) sistema ABS.

7.5.2 Dotazione del mezzo:

- a) sistema di telefonia cellulare con vivavoce veicolare o auricolare;
- b) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- c) n. 1 estintore da almeno 2 kg. approvati dal Ministero dell'Interno;
- d) n. 1 paio di guanti da lavoro;
- e) n. 2 lenzuola e n.2 coperte;
- f) sedia che consenta il trasporto dell'assistito anche lungo le scale;
- g) n. 5 sacchetti rifiuti;
- h) set di pneumatici termici invernali e catene da neve.

7.5.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano passeggeri:

- a) pavimentazione a tenuta stagna in materiale antiscivolo posato su idoneo supporto rigido;
- b) applicazione di rinforzi al piano originale in corrispondenza fissaggio sedili e guide carrozzina;
- c) almeno 1 posto dedicato a ospitare una carrozzina per disabili, completo di guide fissate al pavimento, e relativi martinetti a innesti rapidi e cinture di sicurezza a bretella a 3 punti, sedute passeggeri corredate di cintura a bretella, complete di appoggiatesta e braccioli;
- d) luce bianca;
- e) pedana di sollevamento (interna mono o doppio braccio, ovvero esterna al mezzo) per carrozzina disabili, con portata minima 250 kg., omologata secondo le normative di legge, o in alternativa, scivolo manuale omologato secondo disposizioni vigenti.

7.5.4 Zaino di soccorso contenente:

- a) 3 scatole di guanti monouso (misura piccola, media, grande);
- b) materiale per medicazione (acqua ossigenata, garze sterili, benda, cerotto a nastro);
- c) pallone autoespansibile per ventilazione adulti, con maschere (3 misure adulti);

d) cannule di Guedel (3 misure adulti).

- Allegato C)
-
- Autoveicolo ordinario per trasporti
- Automezzo categoria M1 di cui all'articolo 47 del D.Lgs. 285/1992.
- Il mezzo deve essere revisionato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e dotato delle attrezzature specificate nel paragrafo 7.7 della DGRM n. n. 827 del 04/06/2013, di seguito riportate.
-
- 7.7.1 Equipaggiamento mezzo:
Per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del Regolamento:
 - a) impianto di climatizzazione;
 - b) sistema ABS;
 - c) estintore di almeno 2 Kg.;
 - d) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
 - e) indicazione dell'ente titolare dell'autorizzazione.
-
- 7.7.2 Dotazione del mezzo:
 - a) sistema di telefonia cellulare con vivavoce veicolare o auricolare;
 - b) n. 3 scatole di guanti monouso (misura piccola, media, grande);
 - c) n. 5 sacchetti rifiuti.
- 7.7.3 Zaino di soccorso contenente:
 - a) guanti monouso;
 - b) materiale per medicazione (acqua ossigenata, garze sterili, benda, cerotto a nastro).
-

